

REGOLAMENTO

PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Omissis

.....

ART. 29

CONCESSIONE A TERZI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione dovrà essere rilasciata mediante atto di convenzione redatto secondo lo schema riportato nell' **ALLEGATO A**, parte integrante del presente regolamento.

La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale viene rilasciata, a seguito di idonea pubblicizzazione, a:

- Federazioni sportive;
- Enti di promozione sportiva;
- Enti non commerciali;
- Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate al CONI;
- Associazioni / Società senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

La concessione può essere effettuata anche a favore di raggruppamenti di società ed associazioni aventi i requisiti di cui sopra, fermo restando la partecipazione maggioritaria di associazioni e società sportive senza fine di lucro.

La concessione è rilasciata dietro pagamento di un canone ricognitorio pari al 10% del canone ordinario fissato con tariffa.

La priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi singoli o associati che già svolgono attività nelle discipline sportive praticate negli impianti del Comune tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- numero degli atleti tesserati, in attività, risultanti dagli elaborati federali;
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

La scelta del concessionario verrà inoltre operata sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente, di seguito indicati:

- progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione ed eventuali progetti collaterali;
- impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo – formativi realizzati in modo coordinato dal Comune insieme alle associazioni ed enti interessati;
- valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;

- la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
- obblighi e diritti degli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario;
- modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario..

Condizioni necessarie per l'instaurazione del rapporto di concessione o per il rinnovo della medesima sono:

- l'assenza di pendenze con il Comune;
- la buona gestione e conduzione degli impianti in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale;

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono quelle stabilite nel tariffario.

Nella concessione può essere ricompresa la gestione della pubblicità in spazi interni e l'esercizio di attività di ristoro o bar.

Potranno inoltre essere concessi in comodato gratuito per la durata della concessione, eventuali beni mobili presenti negli impianti e di servizio ai medesimi.

La durata della concessione che, di norma triennale, è rinnovabile annualmente fino a un massimo di anni tre, previa la verifica della convenienza e del pubblico interesse.